

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE “Idee a Sud Est”**

**TITOLO I - DENOMINAZIONE – SEDE**

**Articolo 1 – Costituzione e Denominazione**

A norma dell'art. 36 e seguenti del codice Civile, della L. n. 383 del 2000 e della Legge della Regione Puglia n. 39 del 2007, è costituita l'associazione di promozione sociale denominata “Idee a Sud Est”, di seguito “Associazione”.

**Articolo 2 - Sede**

L'Associazione ha sede in Corsano (Le), alla via San Luigi n. 7. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

**TITOLO II - FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE**

**Articolo 3 - Natura**

L'Associazione non ha fini di lucro, la sua struttura è democratica ed intende sviluppare un'attività associativa e di promozione sociale a carattere volontaristico, democratico e pluralistico a durata illimitata.

Si esclude l'esercizio di qualsiasi attività commerciale che non sia svolta in maniera marginale e comunque ausiliaria e secondaria rispetto al perseguimento dello scopo sociale.

L'Associazione è regolata dal presente statuto ed agisce nei limiti del Codice Civile, delle leggi statali e regionali che regolano l'attività dell'associazionismo e del volontariato, nonché dei principi generali dell'ordinamento.

**Articolo 4 - Finalità**

L'Associazione ha le seguenti finalità: sviluppare la partecipazione attiva e responsabile delle famiglie e dei singoli individui alla vita culturale e sociale, alle iniziative di promozione umana e dei servizi alla persona; tutelare e valorizzare il patrimonio storico, culturale, artistico, ambientale e naturale, nonché le tradizioni e i prodotti tipici locali, anche mediante attività di ricerca e promozione culturale,

comunicazione e sviluppo del turismo sociale e/o di interesse locale; promuovere lo sviluppo economico, culturale e sociale del Salento; proporre la realizzazione di iniziative, campagne di sensibilizzazione, attività culturali, strutture, provvedimenti e politiche che siano volte alla crescita sociale, culturale ed economica del territorio salentino; proporre provvedimenti per la crescita degli attori sociali presenti nel tessuto civile; sviluppare la coscienza identitaria e culturale delle popolazioni del Salento; potenziare le infrastrutture culturali necessarie per il rilancio ed il progresso economico del territorio salentino e dei suoi protagonisti in campo economico; creare la consapevolezza delle risorse turistiche, ambientali e sociali al fine di realizzare un progresso armonico del panorama provinciale; porre in essere azioni ed elaborare proposte al fine di incrementare le relazioni sociali, gli scambi culturali, la valorizzazione delle tradizioni, la riscoperta dei valori fondanti; elaborare, autonomamente o su incarico di enti pubblici ed organismi privati, studi, ricerche o altre azioni utili per realizzare le finalità di cui ai punti precedenti; organizzare convegni, mostre, corsi, attività di formazione, informazione e divulgazione, progetti educativi scolastici ed extra-scolastici; rifacendosi ai principi di cui all'articolo 3 del presente Statuto, cooperare con tutti coloro che operano perseguendo le medesime finalità associative.

### **Articolo 5 – Attività e collaborazioni**

L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni, comprese le affiliazioni, necessari e utili alla realizzazioni degli scopi sociali, collaborando anche con altre Associazioni o Enti, nazionali o esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie all'attività sociale.

## **TITOLO III - SOCI**

### **Articolo 6 - Soci**

L'Associazione è aperta a chiunque ne condivide gli scopi e manifesta l'intenzione all'adesione mediante il pagamento della quota sociale.

I soci si dividono in: soci fondatori, soci sostenitori e soci ordinari. I soci fondatori danno vita all'Associazione e ne sottoscrivono l'Atto Costitutivo e lo Statuto. I soci sostenitori, anche non partecipando attivamente alle attività

dell'Associazione, contribuiscono in misura apprezzabile al suo sostentamento. I soci ordinari contribuiscono con il pagamento della quota associativa e la propria attività, allo svolgimento dei programmi dell'Associazione.

Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda d'adesione all'Associazione, con le seguenti modalità: indicazione dati anagrafici; specificazione della tipologia di socio per la quale si formula domanda; dichiarazione di accettazione del presente Statuto e dei suoi contenuti, nonché delle deliberazioni degli organi sociali.

Il Consiglio Direttivo delibera, entro trenta giorni, su tale domanda.

Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente le quote di adesione per l'anno sociale seguente, con possibilità di effettuare delle differenziazioni tra soci ordinari ed altre categorie di soci che il Consiglio Direttivo può individuare per particolari scopi promozionali.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare ogni anno dei soci onorari per particolari meriti connessi alle finalità dell'associazione.

### **Articolo 7 – Diritti dei soci**

Tutti i soci, di ogni categoria, possiedono gli stessi diritti, possono partecipare a tutte le iniziative promosse dall'associazione ed intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dalla quota associativa versata.

Hanno diritto di voto, che possono esercitare direttamente o per delega scritta, per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto, dei regolamenti e delle delibere assembleari e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

I soci hanno diritto alle informazioni ed al controllo stabilite dalle leggi e dallo Statuto.

I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto e dei regolamenti sociali e di pagare annualmente la quota sociale di adesione.

I soci che desiderano svolgere attività di volontariato devono eseguire gli incarichi ricevuti e i lavori preventivamente concordati adeguandosi ai regolamenti interni dell'Associazione.

Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito, salvo che non risulti loro affidato un incarico professionale o altro incarico retribuito per delibera del

Consiglio Direttivo. Il medesimo Consiglio Direttivo potrà, inoltre, affidare incarichi a terzi specificandone i compiti e gli eventuali rimborsi spese e/o retribuzioni.

### **Articolo 8 – Obblighi e sanzioni**

Si esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

La qualità di associato cessa esclusivamente per: recesso o morte del socio; mancato pagamento della quota sociale annua; inottemperanza al dettato dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali; determinazione di qualsivoglia danno morale o materiale all'Associazione.

Il recesso, comunque manifestato, ha effetto immediato. I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo sociale annuo versato.

## **TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

### **Articolo 9 – Organi sociali**

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.
- d) il Collegio dei Revisori (eventuale)

### **Articolo 10 - Assemblea**

L'assemblea dei soci è composta da tutti gli iscritti. L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro il mese di aprile per verificare le attività svolte, approvare il bilancio consuntivo e preventivo, determinare le linee programmatiche dell'associazione.

L'assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente; in via straordinaria può essere richiesta dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o dal 35% dei soci.

L'assemblea deve essere convocata almeno 8 giorni prima mediante invio di lettera circolare con affrancatura ordinaria, fax, email o ogni altra forma di comunicazione ritenuta idonea a tale scopo.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto ed è ammessa la delega. Le votazioni avvengono per alzata di mano. Si procede con il sistema del voto segreto quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali la votazione avviene a scrutinio palese.

L'assemblea è diretta dal Presidente dell'Associazione. Esso ha il compito di: leggere l'ordine del giorno in apertura di Assemblea; accogliere interrogazioni, interpellanze, mozioni ed emendamenti; mantenere l'ordine nel corso delle sedute e curare che ogni singolo socio possa esprimere le proprie opinioni; controllare i risultati delle votazioni; dare lettura dei risultati delle mozioni approvate e del testo definitivo di tutte le deliberazioni adottate dall'assemblea.

Segretario dell'assemblea di norma è il Segretario dell'Associazione, in caso di sua vacanza, l'assemblea, su indicazione del Presidente della stessa, procede a conferire l'incarico ad un socio.

Le riunioni dell'Assemblea vengono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente. A tale verbale si allegano le deliberazioni, i bilanci ed i rendiconti approvati dall'assemblea. Il verbale dell'assemblea resta sempre depositato presso la sede ed ogni socio può consultarlo.

### **Articolo 11 – Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni ed è costituito da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri, eletti dall'assemblea generale.

Il Consiglio Direttivo, nel suo interno, elegge il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Il Presidente convoca il Consiglio ogni qualvolta ritiene opportuno.

Il Consiglio può deliberare solo se è presente più della metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

Il Consiglio Direttivo, nei limiti di quanto stabilito dall'assemblea, è investito dei più ampi poteri per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali, per l'attuazione delle delibere programmatiche assembleari e per la direzione ed amministrazione

dell'associazione.

E' in sua facoltà redigere regolamenti per la disciplina dell'attività dell'associazione i quali dovranno essere sottoposti all'assemblea per l'approvazione.

### **Articolo 12 - Presidente**

Il Presidente dura in carica 3 anni, ha la rappresentanza legale dell'Associazione nonché il potere di stipula di atti e contratti inerenti l'attività sociale.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e convoca l'assemblea dei soci. In caso di sua assenza è sostituito dal Vice-Presidente. Può delegare per mansioni tecniche e particolari funzioni di rappresentanza altri membri del Consiglio Direttivo oppure altri soci.

In caso di urgenza il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell'Associazione, con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare, in ogni caso per iscritto, le sue funzioni ad altro componente del Consiglio Direttivo.

### **Articolo 13 – Segretario e Tesoriere**

Il Segretario redige i verbali dell'assemblea dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo e gli altri libri associativi; svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere cura i libri contabili e la cassa, redige i bilanci, cura pagamenti ed incassi, secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo.

### **Articolo 14 – Collegio dei Revisori**

Il Collegio dei Revisori è nominato dall'assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario. E' composto da 3 membri, con idonea capacità professionale, anche non associati, la cui funzione è di controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del bilancio consuntivo.

### **Articolo 15 – Cariche elettive e gratuite**

Le cariche degli organi dell'Associazione sono elettive e gratuite.

## **TITOLO V - IL PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO**

### **Articolo 16 – Risorse economiche**

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da: quote associative e contributi degli aderenti; sovvenzioni e contributi di privati, singoli o istituzioni, nazionali o esteri; sovvenzioni e contributi dell'Unione Europea, dello Stato, di istituzioni o di enti pubblici, nazionali o esteri; rimborsi derivanti da convenzioni; entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento; entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali od occasionali; donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo.

I proventi delle attività non possono in alcun modo essere divisi, anche in modo indiretto, tra gli associati. L'eventuale avanzo di gestione è obbligatoriamente utilizzato per le attività statutariamente previste.

### **Articolo 17 – Esercizio finanziario**

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio dovrà redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria annuale.

Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.

E' vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Eventuali avanzi di gestione saranno interamente destinati al perseguimento degli scopi sociali.

## **TITOLO VI - REVISIONE DELLO STATUTO E SCIoglimento**

### **Articolo 18 – Modifiche dello statuto**

Eventuali modifiche del presente statuto dovranno essere deliberate

dall'assemblea con una maggioranza di due terzi dei presenti.

Per le modifiche statutarie l'assemblea è convocata in prima convocazione almeno 10 giorni prima ed è validamente costituita con la presenza dei 2/3 dei soci iscritti da almeno 6 mesi dalla data di convocazione dell'assemblea. In tal caso le modifiche sono approvate con il voto favorevole dei 3/4 dei presenti.

In caso di esito infruttuoso in prima convocazione, l'assemblea è convocata in seconda convocazione, con avviso recapitato ai soci almeno 5 giorni prima.

L'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno il 50% dei soci iscritti da almeno 6 mesi dalla data di convocazione dell'assemblea in prima convocazione. Le modifiche statutarie sono approvate con il voto favorevole del 60% dei presenti.

### **Articolo 19 - Scioglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea validamente costituita con la presenza dei 3/4 degli iscritti e con il voto favorevole di almeno 2/3 degli associati.

In caso di scioglimento l'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci.

In caso di scioglimento dell'Associazione il suo patrimonio verrà obbligatoriamente devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

## **TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 20 - Rinvio**

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le norme stabilite dal Codice Civile e dalla normativa vigente